

"NORME REGOLAMENTARI"

Art. 1°

I probandi avranno un Sorvegliante da cui immediatamente dipenderanno e a cui chiederanno i permessi.

Art. 2°

Essi nei loro bisogni ordinari si rivolgeranno al sorvegliante e talora potranno ricorrere al Rev. Padre Direttore e al P. Maestro dei novizi, secondo i casi. Mai però si avvicineranno a persona di qualsivoglia specie, chè venga per caso a visitare l' Istituto: anzi se si trovano in prossimità di loro, destramente si apparteranno, stando sempre vicino al Prefetto.

Art. 3°

E' loro vietato di dare, ricevere o scambiarsi tra loro oggetti senza il debito permesso del Prefetto.

Art. 4°

Tengano adunque bene a mente i probandi, che sono proibiti di parlare coi professori o maestri di qualsiasi cosa estranea alle materie di scuola.

Art. 5°

Attenderanno con grande diligenza e amore allo studio, I° perchè questo è il loro dovere. II° perchè i maestri si pagano, e sarebbe un perdere il tempo e il denaro se non studiano.

Art. 6°

Non terranno alcun libro che non sia con la piena intelligenza del P. Maestro dei Probandi.

Art. 7°

I probandi tra di loro si rispetteranno l' uno con l' altro e faranno a gara a chi più amerà Nostro Signore, la SS. Vergine e a chi sarà più umile, ubbidiente e studioso.

Art. 8°

Quando sarà loro concesso il passaggio, osserveranno per le strade perfetta modestia, senza girare la testa di qua e di là, e prima e dopo l' uscita visiteranno brevemente il SS. Sacramento.

Art. 9°

Se qualche volta interverranno in qualche Chiesa pubblica o per ascoltare la S. Messa, o la predica, o per servire alle sacre funzioni, saranno attentissimi a dare il massimo raccoglimento e perfetta modestia. Si avvertano pure i probandi che se in tali circostanze debbono talora attendere in Sacrestia dovranno ivi conservare un contegno

modesto e silenzioso, e stare sotto l' immediata sorveglianza del Prefetto, quand' anche si vedessero delle persone di propria parentela o conoscenza.

Art. 10°

I probandi saranno osservanti fedeli delle Costituzioni del loro Istituto, di queste norme regolamentari e dell' orario di Comunità e di scuola.

Art. 11°

Prenderanno amore ognor crescente alla Povertà, Castità, Ubbidienza, affinché a suo tempo ne facciano i voti. A ciò conseguire potranno nel tempo libero prendere il permesso dal Prefetto di andare a visitare privatamente il SS. Sacramento.

Art. 12°

Anche i probandi a turno faranno il ritiro spirituale ogni mese.

Art. 13°

Saranno attentissimi di tenere tutto in ordine e pulito guardandosi di sporcare carta e libri. I quaderni già usati li consegneranno al Prefetto sorvegliante.

Art. 14°

A ciascun segno di campana i probandi corrisponderanno come allavoce dell' ubbidienza, a cominciare dalla sveglia mattutina.

Art. 15°

I probandi saranno grati al Signore che li ha accettati nella sua santa Casa ed ameranno il proprio Istituto con tanto affetto come la Casa paterna nella quale l' Altissimo Iddio li ha collocati. Considereranno i loro Direttori e Maestri siccome i genitori naturali o altri parenti propinqui o benefattori. Quindi nei suddetti casi scriveranno loro delle lettere che consegneranno ai Superiori per la spedizione.

Art. 16°

Se qualche volta verrà qualche loro parente a visitarli, lo accoglieranno con rispetto ed affetto, e tranne che coi genitori, non è permesso baciare o farsi baciare.

Art. 17°

Faranno gran conto delle regole di buona creanza che apprendono dal galateo.

Art. 18°

Parleranno sempre in lingua italiana e non in dialetto.

Art. 19°

Se qualche volta avranno qualche ufficio da compiere, dovranno badare ad eseguirlo attentamente ed esattamente.